



COMUNE DI VAL LIONE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO ANNO 2024/2025**

C.I.G.



COMUNE DI VAL LIONA

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole operanti nel Comune di Val Lione per l'anno scolastico 2024/2025.

Costituisce, inoltre, oggetto del presente appalto l'effettuazione di servizi supplementari di trasporto a mezzo scuolabus in occasione di attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative, alle condizioni e modalità di cui al successivo art. 4.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La natura giuridica del servizio di trasporto scolastico di cui al presente capitolato si configura, ai sensi dell'art. 4, comma 4°, lett. a) della L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 come servizio atipico autorizzato ed è disciplinato ai sensi della L.R. 8 maggio 1994, n. 46, nonché dal D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".

Il servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus è da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.6.1990, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni; ne osserva pertanto la disciplina per tutto quanto riguarda la sospensione del servizio, l'abbandono, e le norme in materia di sciopero del personale.

Il servizio di trasporto scolastico non deve subire alcuna interruzione salvo casi di forza maggiore (a titolo esemplificativo: blocco per neve, dissesti stradali, calamità naturali).

In caso di sospensione non giustificata o di abbandono anche parziale del servizio, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta alla Ditta appaltatrice per l'esecuzione del servizio, con rivalsa delle spese a suo carico e ciò indipendentemente dalle sanzioni applicabili e dalle eventuali richieste di risarcimento degli ulteriori danni prodotti.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di anni 1 (uno) corrispondente all'anno scolastico 2024/2025, con decorrenza 01.09.2024 e scadenza 31.08.2025 e dovrà essere eseguito in conformità al calendario scolastico nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole.

ART. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è svolto dalla Ditta appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, a proprio rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

In particolare, il trasporto dovrà essere effettuato con automezzi scuolabus a qualsiasi titolo detenuti dalla Ditta appaltatrice, rispondenti alle norme dettate dal Decreto ministeriale 18/04/1977 e successive modifiche ed integrazioni. Il trasporto sarà effettuato, alla stregua di quanto previsto dalla "Carta dei servizi del trasporto scolastico" approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 13/06/2023, ed eventuali altri atti adottati in corso di appalto, a beneficio degli alunni aventi diritto indicati negli elenchi predisposti dai competenti uffici dell'Amministrazione comunale e forniti all'appaltatore; tali



COMUNE DI VAL LIONE

elenchi possono essere oggetto di variazioni nel corso dello stesso anno, in considerazione di trasferimenti di residenza o altra causa.

L'appalto del servizio ordinario di trasporto scolastico è destinato agli alunni residenti in Val Lione che frequentano la scuola dell'infanzia, le scuole primarie e secondaria di primo grado, site nel territorio di Val Lione e sotto specificate:

1. Infanzia «Arcobaleno», via Rossini, 4 Val Lione frazione Villa del Ferro;
2. Primaria 1° grado «Sandra Cogo», via della Scuola, 4 frazione San Germano dei Berici;
3. Primaria 1° grado «Guido Longo», via Zuccante, 10/A Val Lione;
4. Secondaria di 1° grado «Giuseppe Zuccante», via Zuccante, 10/A – Val Lione;

Il servizio comprende, inoltre, la sorveglianza all'interno degli scuolabus degli alunni della scuola dell'infanzia e, altresì l'effettuazione di servizi supplementari di trasporto a mezzo scuolabus in occasione di attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative, da effettuarsi in ambito comunale ed extracomunale fino ad un massimo di 500 km.

I giorni di effettuazione del servizio, comunicati dal competente ufficio comunale e/o dall'autorità scolastica o rilevabili dai calendari ufficiali delle competenti autorità, saranno quelli previsti nell'anno dal calendario scolastico, con interruzione per le festività natalizie e pasquali, fatte salve eventuali variazioni apportate dall'autorità scolastica.

Per la gestione dei servizi di trasporto sopra descritti si stima una percorrenza chilometrica complessiva per anno scolastico pari a 37.500 km.

I chilometraggi rispettivamente indicati sono previsioni e vanno intesi in senso orientativo e di media statistica; essi potranno variare, secondo le esigenze organizzative, le richieste degli utenti ed i plessi scolastici da servire.

Nel caso in cui la variazione chilometrica, senza variazione nel numero dei mezzi, comporti una diminuzione o un aumento permanente inferiore al 20% dei chilometri totali nell'anno scolastico, essa non darà luogo a nessuna modifica del corrispettivo.

Nel caso invece, la variazione chilometrica comporti una variazione non transitoria in aumento o in diminuzione superiore al 20% dei chilometri totali nell'anno scolastico, si procederà alla revisione del corrispettivo per quella parte dei chilometri eccedenti il 20% sulla base del costo chilometrico desunto dall'offerta complessiva del servizio presentata dall'aggiudicatario.

Il servizio deve essere garantito da 2 mezzi adeguati, tenuto conto dell'utenza media registrata negli ultimi 3 anni scolastici, al trasporto di 121 utenti in contemporanea, così suddiviso:

- 25 alunni della scuola dell'infanzia «Arcobaleno»
- 17 alunni della scuola primaria 1° grado «Guido Longo»
- 44 alunni della scuola primaria 1° grado «Sandra Cogo»
- 35 alunni della scuola secondaria di 1° grado «Giuseppe Zuccante»

Tale dato è da considerarsi puramente indicativo e suscettibile di variazioni in aumento e/o diminuzione.



COMUNE DI VAL LIONA

I cd. “servizi supplementari” (di cui al comma 2 dell'art. 1) rimangono assorbiti dal contratto di appalto, e non danno quindi luogo ad alcun ulteriore compenso per la Ditta.

ART. 5 – PREZZO/TARIFFE

Il prezzo a cui verrà aggiudicato l'appalto si intende accettato dalla Ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità.

Nessun ulteriore compenso sarà corrisposto oltre quello derivante dal prezzo offerto in sede di gara, ritenendosi compreso nel detto prezzo qualsiasi onere aggiuntivo o imprevisto.

Il prezzo dell'appalto è immodificabile per tutta la durata dello stesso.

La fruizione del servizio di trasporto scolastico da parte degli utenti è soggetta a tariffa. Alla determinazione delle tariffe provvede il Comune al quale sono destinati in via esclusiva i relativi introiti.

Il Comune provvede direttamente, a propria cura e spesa, all'esazione delle tariffe per l'uso del servizio di trasporto scolastico.

ART. 6 – REQUISITI DELLA DITTA

L'impresa esercente il servizio deve possedere i requisiti riguardanti l'accesso alla professione di cui al decreto ministeriale 20.12.1991, n. 448 *"Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada"*.

I conducenti dei veicoli devono essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali prescritti per effettuare il servizio richiesto e qualora gli stessi siano legati al vettore da rapporto di dipendenza, questo deve essere regolato con apposito contratto collettivo di categoria e conseguente regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

Il personale dovrà osservare con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria risultasse sprovvista dei requisiti dichiarati o non in regola con le norme che li disciplinano, l'affidamento verrà revocato immediatamente senza che la ditta abbia nulla a pretendere dal Comune.

ART. 7 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

Oltre a quanto detto espressamente in altri articoli del presente Capitolato, costituiscono obblighi specifici della Ditta appaltatrice quelli di seguito espressamente indicati.

L'inosservanza, da parte della Ditta appaltatrice, degli obblighi di seguito articolati costituisce inadempimento contrattuale con possibilità di procedere a risoluzione del contratto oltre a risarcimento del danno.

La Ditta appaltatrice è tenuta a:

- predisporre, di concerto con i competenti uffici comunali, il piano di trasporto e in particolare gli itinerari, le fermate, i punti di raccolta, gli orari di passaggio. Su richiesta dell'Amministrazione comunale o della Ditta appaltatrice (previa verifica in contraddittorio con l'Amministrazione comunale) il Piano di trasporto potrà subire variazioni in corso di anno



COMUNE DI VAL LIONA

scolastico, al verificarsi di circostanze non prevedibili ed in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, senza che ciò possa comportare costi aggiuntivi;

- presentare, entro il termine di inizio del servizio, la seguente documentazione:
 1. Elenco del personale (autisti ed accompagnatori per il trasporto degli alunni delle scuole materne), con indicazione dei numeri di telefono di servizio;
 2. Copia delle patenti di guida e CAP dei conducenti;
 3. Dichiarazione che i conducenti e gli accompagnatori sono legati alla ditta da un rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo di categoria e attestazione delle regolarità contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative;
 4. Copia della carta di circolazione dei veicoli adibiti al servizio;
- comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta riguardo i documenti di cui al punto precedente;
- assicurare mediante l'impiego di mezzi e/o personale di emergenza (art. 9), la continuità e regolarità dei servizi. Le sole cause di interruzione del servizio potranno essere costituite dalle ipotesi di forza maggiore, di cui al precedente art. 2;
- garantire la piena efficienza dei mezzi adibiti al trasporto, assicurando l'effettuazione con celerità di ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria richiesto dagli stessi, assumendone ogni onere e costo;
- procedere con celerità alla sostituzione stagionale degli pneumatici (si tengano in dovuta considerazione le variazioni altimetriche dei percorsi e le temperature registrate nella stagione invernale);
- pulire e sanificare gli autoveicoli, provvedendo almeno con cadenza mensile al lavaggio completo (interno ed esterno) dei mezzi e alla disinfezione interna con prodotti batteriostatici;
- dare informazione agli utenti in tempo reale delle variazioni di orario, percorsi, mancato prelevamento per cause di forza maggiore. Ciascun autista in servizio dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire ogni tempestiva comunicazione alla Ditta appaltatrice, ai competenti uffici comunali, all'utenza. Le spese del traffico telefonico generato competono alla Ditta appaltatrice;
- fornire immediata notizia, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi durante l'espletamento del servizio appaltato, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano e anche quando nessun danno si sia verificato. Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti, la Ditta è tenuta a comunicare al Comune i provvedimenti eventualmente adottati nei loro confronti;
- comunicare al competente ufficio comunale il nominativo degli utenti privi di titolo attestante l'iscrizione al servizio, per il tramite degli autisti;
- nominare un Responsabile del servizio dotato di recapiti certi per comunicazioni anche per vie brevi (numero di cellulare e fax), che sarà la figura di riferimento per l'Amministrazione comunale in ordine al regolare svolgimento del servizio per tutta la durata dell'appalto.

Per mero tuziorismo, e senza esaustività, si indicano le voci di spesa derivanti dal presente Capitolo che sono ad intero ed esclusivo carico della Ditta appaltatrice:

- retribuzioni e compensi diversi, oneri assicurativi e previdenziali, oneri riflessi e tasse, per il personale impiegato nel servizio;
- spese per carburante, lubrificanti, pneumatici, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione, revisione annuale, pulizia e sanificazione dei veicoli;



COMUNE DI VAL LIONA

- spese relative al traffico telefonico per informazioni da dare all'utenza;
- spese per i servizi sostitutivi di emergenza;
- spese per danni prodotti a terzi o al Comune, causati dal personale o dai mezzi della ditta durante lo svolgimento del servizio;
- spese derivanti dalla stipulazione e registrazione del contratto.

ART. 8 – PERSONALE

La Ditta aggiudicataria è tenuta a nominare ed indicare già in sede di offerta un Direttore Responsabile del servizio, che sarà la figura di riferimento per l'Amministrazione comunale in ordine al regolare svolgimento del servizio per tutta la durata dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria svolgerà il servizio con proprie risorse umane. Nessun rapporto di subordinazione o incardinazione verrà ad instaurarsi tra l'Amministrazione comunale e il personale della Ditta appaltatrice.

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto dell'appalto, l'appaltatore si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento dello stesso. In particolare, per i trasporti relativi alle scuole materne, compete all'Appaltatore anche il personale di vigilanza e assistenza durante il trasporto.

Ad assicurare continuità nella qualità del servizio, e al fine di tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato, le unità lavorative addette al servizio dovranno essere assunte con priorità tra i dipendenti dell'impresa che ha gestito il servizio fino a giugno 2023.

L'appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

Al personale adibito al servizio è fatto divieto di prendere accordi con genitori, legali responsabili, personale docente o amministrativo delle scuole servite, circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito ovvero variare i percorsi; per eventuali richieste o rilievi elevati dai genitori degli utenti, gli autisti devono rimettere al competente ufficio comunale.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l'età degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità. Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli. Si riserva inoltre il diritto di richiedere alla Ditta appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente della stessa, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio tra le Parti.

La Ditta Appaltatrice è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione in qualità di Stazione Appaltante.

Il personale deve essere munito di distintivo riportante le generalità dell'autista e della Ditta.

Al personale impiegato nei servizi dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge contrattuali e regolamentari, i contratti di lavoro nazionali e provinciali, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.

ART. 9 – MEZZI



COMUNE DI VAL LIONE

Gli automezzi utilizzati dalla Ditta appaltatrice per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato devono essere rispondenti alle norme dettate dal D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M. 31/01/1997 “*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*” e successive modificazioni ed integrazioni ed in generale da tutte le normative in materia di trasporto scolastico; in particolare detti mezzi devono:

- essere del tipico colore giallo scuolabus e recare sulle fiancate attraverso decalcomanie indelebili o verniciatura a caldo la scritta “SCUOLABUS”;
- essere dotati di apertura a distanza degli sportelli;
- essere dotati di standard minimi che consentano un trasporto sicuro e confortevole (a titolo di esempio, riscaldamento ambientale durante la stagione fredda);
- avere, a bordo di ciascun veicolo, cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo conforme al Decreto Ministeriale n. 388 del 15.07.03;
- disporre, a bordo, di catene antineve; disporre, altresì, di treno pneumatici con battistrada termico da montarsi durante la stagione fredda;
- essere in possesso delle caratteristiche richieste dal percorso a cui sono adibiti, e pertanto adatti per dimensione ed ingombro, per portata ed agibilità di manovra a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio.

La ditta dovrà disporre, da inizio appalto e per tutta la durata dello stesso, di mezzi sostitutivi, supplementari rispetto alla dotazione ordinaria; tanto per far fronte a possibili situazioni di fermo veicolo e/o indisponibilità dell'autista. In ogni caso, laddove si verificano dette situazioni la Ditta appaltatrice dovrà darne immediata comunicazione all'ente ed impiegare il mezzo/autista sostitutivi al fine di garantire lo svolgimento del servizio.

Gli automezzi dovranno essere adibiti al servizio di cui al presente capitolato in forma esclusiva; ogni sostituzione che dovesse intervenire, con carattere di stabilità, in corso di svolgimento dell'appalto dovrà essere autorizzata dall'ufficio. L'elenco dei mezzi, con indicazione di targa e fotocopia libretto di circolazione, dovrà essere fornito già in sede di gara, in allegato all'offerta.

ART. 10 - ONERI A CARICO DEL COMUNE – CORRISPETTIVI – FATTURAZIONI – PAGAMENTI

La fatturazione seguirà cadenza mensile, per n. 10 mensilità.

Il pagamento dei corrispettivi per i servizi di cui al presente Capitolato sarà effettuato a mezzo mandato entro un tempo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura in formato elettronico.

Dal pagamento dei corrispettivi potrà essere detratto l'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle eventuali penalità applicate per inadempienza e di quant'altro dovuto a qualsivoglia titolo dalla Ditta appaltatrice.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la Ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dall'osservanza delle disposizioni del presente Capitolato.

ART. 11 – CONTROLLI



COMUNE DI VAL LIONE

Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, sui mezzi in servizio controlli e ispezioni a mezzo di proprio personale.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

Ogni responsabilità per danni, che in relazione all'espletamento del servizio, o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, sarà senza riserve ed eccezioni a carico della ditta.

La ditta garantisce il Comune da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi da essa assunti, ai servizi affidati, ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale.

ART. 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È consentito il ricorso al subappalto entro i limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

È nulla la cessione del contratto, fatto salvo il disposto dell'art. 120, co. 1, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 14 - PENALITÀ

Per negligenze e/o deficienze accertate che compromettano l'efficacia del servizio, il Comune, previa formale contestazione scritta, applicherà una penale nei seguenti casi:

- per utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati: penale di € 250,00 per ogni giornata di utilizzo del mezzo;
- per ritardi nell'arrivo degli alunni presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi, superiori a 30 minuti: penale di € 250,00 dopo la contestazione del terzo ritardo;
- per mancata o parziale percorrenza del tragitto prescritto, non preventivamente autorizzata, € 250,00 al giorno;
- per utilizzo di personale non preventivamente comunicato nel rispetto dell'art. 8 del presente Capitolato: € 250,00 al giorno;
- per inadeguato contegno del personale (lesivo di diritti altrui o potenzialmente lesivo di tali diritti): € 500,00 per singolo episodio.

Alla contestazione dell'inadempienza da parte del Comune, in forma scritta, la ditta ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di otto giorni lavorativi dal ricevimento della nota di contestazione. Il Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla Ditta, ne dà comunicazione alla stessa entro il termine di 30 giorni; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l'ammontare della penale, che sarà trattenuta sul primo rateo in scadenza.

ART. 15 – REVOCA - RECESSO



COMUNE DI VAL LIONE

L'appalto si intenderà revocato nei casi di scioglimento, cessione o fallimento della ditta, di subappalto non autorizzato o per abituale negligenza o deficienza regolarmente accertata e compromettente l'efficienza del servizio, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale.

Il Comune di Val Lione può recedere unilateralmente dall'appalto nel caso in cui eventi sopravvenuti consentano una gestione in economia del servizio ovvero una gestione complessivamente più conveniente per l'ente. Trova applicazione analogica il disposto dell'art. 134 del T.U. in materia di contratti della P.A.

ART. 16 - CONTENZIOSO

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e la Ditta appaltatrice in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il presente contratto, competente a giudicare sarà il Foro di Vicenza.

ART. 17 – GARANZIA DEFINITIVA

A norma dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 (con richiamo all'art. 106 e 117 del Codice), l'Appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al CINQUE per cento (5%) dell'importo contrattuale.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di scadenza dei termini contrattuali. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

ART. 18 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.